



COMUNE DI CODEVIGO

PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

DELIBERAZIONE N° 10

DEL 29/04/2016

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: Imposta comunale (IUC) Componente TASI - Individuazione dei servizi indivisibili e conferma aliquote per l'anno 2016.

L'annoduemilasedici, addì **ventinove** del mese di **aprile** alle ore 20.00 nei locali della sala consiliare, previa convocazione con avvisi scritti regolarmente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello, risultano:

			Presenti	Assenti
1	Belan Annunzio	Sindaco	X	
2	Visentin Olives	Consigliere	X	
3	Bacco Sergio	Consigliere		X
4	Bartella Daniela Romilda	Consigliere		X
5	Frison Nicolas	Consigliere	X	
6	Meneghin Silvia	Consigliere	X	
7	Previati Alberto	Consigliere	X	
8	Rizzonato Valentina	Consigliere	X	
9	Ruzzon Maurizio	Consigliere	X	
10	Ferrara Maddalena	Consigliere	X	
11	Vessio Francesco	Consigliere	X	
			9	2

Assiste alla seduta il Dott. Chirico Giuseppa Segretario del Comune.

Il Sig. Belan Annunzio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatore i consiglieri: Previati Alberto, Rizzonato Valentina, Ferrara Maddalena

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto l'art. 49 del T.U. 267/2000 e s.m.i.;

Esaminata la proposta n. 12/2016 (area demografici-tributi);

ESPRIME

Parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica stessa.

Data, 18/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.ro d.ssa Eugenia Moscardi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto l'art. 49 del T.U. 267/2000 e s.m.i.;

Esaminata la proposta:

- Certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria contabile sull'argomento in oggetto ed esprime, in ordine alla regolarità contabile, parere:
 - o **Favorevole**
 - o Contrario per i seguenti motivi:
- Attesta che il presente atto non necessita di parere contabile

Data 18/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Rag. Maria Romanato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013, ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (Imu), del tributo sui servizi indivisibili (Tasi) e della tassa sui rifiuti (Tari);
- l'art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 27/12/2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della Tasi;
- l'art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote Tasi, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto il vigente Regolamento Comunale, per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale IUC- Componente servizi indivisibili – Tasi, approvato con atto del C.C. n. 8 del 19/05/2014;

Considerato, inoltre, in merito alle aliquote:

- l'art. 1, comma 676, legge n. 147/2013, fissa: *"l'aliquota di base della Tasi all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento"*;
- all'art. 1, comma 678, legge n. 147/2013, stabilisce che i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 – bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della Tasi *"non può comunque eccedere il limite di cui al comma 675 del presente articolo, ovvero dell'1 per mille"*.
- all'art. 1, comma 677, stabilisce che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Atteso che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. legge di stabilità anno 2016), è intervenuta a modificare la disciplina normativa Tasi di cui all'art. 1 comma 639 della legge 147/2013, e ss. Le principali novità riguardano:

- l'esenzione della Tasi per le abitazioni principali, il comma 14 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 riscrive il comma 639 della legge 147 del 2013 (c.d. legge stabilità anno 2014);
- la sostituzione dell'art. 1 comma 639 della L. 147/2013, in materia di presupposto impositivo Tasi, individuato dalla norma come segue: *"il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, escluse quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9"*. Dal 2016, l'abitazione principale non sarà soggetta né a Tasi né a Imu, salvo eventualmente quelle di lusso, che continuano ad essere assoggettate ad Imu e per le quali spetta la detrazione di € 200,00;
- l'integrazione dell'art. 1, comma 678 della legge 147/2013 con la previsione per i c.d. "immobili merce", dall'anno 2016, di un'aliquota Tasi del 1 per mille, sulla cui misura i comuni possono intervenire in diminuzione (fino ad azzeramento) o in aumento (fino ad un massimo del 2,5 per mille);

La medesima legge di stabilità anno 2016, prevede, all'art. 1 comma 26, la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (Tari);

Rilevato i che la base imponibile della Tasi è la stessa prevista per l'applicazione dell'Imu di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011;

Richiamato l'art. 3 del vigente Regolamento Comunale, per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale IUC-Componente Imu- approvato con atto del C.C. n. 8 del 19/05/2014, che assimila all'abitazione principale: l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stesa non risulti locata;

Preso atto dell'art. 13 comma 2 del DL n. 201/2011 come modificato dal DL n. 47/2014 convertito dalla legge n. 80/2014 stabilisce che dal 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Dato atto che:

- in applicazione della sospensione di cui al richiamato art. 1 comma 26 della legge 208/15, le aliquote Tasi relative all'annualità 2016 non hanno subito aumenti rispetto a quelle vigenti per l'anno 2015;
- l'art. 1 comma 20 della legge 218/2015 (c.d. legge di stabilità 2016) - al fine di tener conto delle agevolazioni/esenzioni di cui ai commi 10 a 16, 53 e 54 del medesimo articolo 1 per la Tasi - apporta varie modifiche all'art. 1 legge n. 228/2012 ai commi 380 ter, quater, quinquies introducendo anche i nuovi commi sexies, septies ed octies ed incrementando il Fondo di Solidarietà Comunale;
- alla luce di dette modifiche compensative del gettito atteso sono state apportate le adeguate variazioni al bilancio di previsione 2016-2018;

Richiamati i commi 682 lett. b) n. 2 e 683 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che stabiliscono che con deliberazione annuale di fissazione delle aliquote il Comune, deve indicare in modo analitico i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura la Tasi concorre. Le aliquote devono essere determinate in conformità con i predetti servizi e costi;

Vista la deliberazione C.C. n. 33 del 22/12/2015 di approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2016-2018;

Viste la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 12/04/2016 di approvazione della nota di aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) 2016-2018 e la deliberazione di Giunta Comunale n. 59 di approvazione dello schema di bilancio di previsione 2016-2018 che prevede, il rispetto degli equilibri previsti dall'art. 162 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la nota del responsabile dell'ufficio finanziario, in data odierna, che individua e quantifica i costi dei seguenti servizi indivisibili, la cui applicazione della Tasi concorre alla copertura parziale pari ad 18%

Servizio	Descrizione Analitica	Costi 2016
Illuminazione pubblica e servizi connessi	Energia elettrica – manutenzione impianti	€ 173.500,00
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde	Mantenimento parchi giardini, manutenzione del verde pubblico	€ 48.741,00
Polizia Municipale	Polizia Municipale	€ 345.010,00
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Manutenzione strade viabilità	€ 76.000,00
Servizi di protezione civile	Servizi di protezione civile	€ 3.000,00
Assistenza beneficenza	Servizi socio assistenziali	€ 489.674,57

pubblica e servizi diversi alla persona		
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento – segreteria generale – gestione economica finanziaria – gestione delle entrate tributarie – gestione dei beni demaniali e patrimoniali – ufficio tecnico – anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico – altri servizi generali	€ 1.807.408,16
	Totale	€ 2.943.333,73

Ritenuto, opportuno al fine di assicurare la copertura parziale dei costi dei servizi e la salvaguardia degli equilibri di bilancio, di confermare le aliquote Tasi già in vigore per l'anno 2015 approvate con deliberazione consigliere n. 10 del 19/05/2015, come segue:

- **aliquota del 2,5 per mille** da applicarsi agli “immobili merce” costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- **aliquota del 1 per mille** da applicarsi ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011
- **aliquota azzerata pari ad (0-zero) punti percentuali**, ai sensi del citato comma 676 delle Legge 147/2013 da applicarsi a:
 - tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze
 - le aree edificabili
 - le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1- A/8 e A/9 nonché le relative pertinenze
 - gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria D;

Visti:

- l'art. 1 comma 639 e ss della legge 147/2013 istitutiva della IUC, anche alla luce delle recenti modifiche introdotte con validità dal 1° gennaio 2016 dalla legge 2018/2015 (c.d. legge di stabilità 2016);
- gli artt. 8,9,14 del d.lgs n. 23/2011 e l'art. 13 del d.l. 201/2011 e ss.mm.ii., comprese le recenti modifiche introdotte dalla citata legge 218/2015 nonché il d. lgs n. 504/1992, laddove applicabili in materia di IUC-Tasi;
- l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8 legge 28/12/2001, n. 448, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi comunali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef, e ss.mm.ii. e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;
- l'art. 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007)”, con cui è previsto che “Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Dato atto che la presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 52 del d. lgs 15/12/1997 n. 446;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno in data 28/10/2015, pubblicato in G.U. n. 254 de 31/10/2015 che ha prorogato il termine per la presentazione del Documento Unico di Programmazione(DUP) al 31 dicembre 2015 e che conseguentemente al differimento del termine di presentazione del DUP il decreto ha differito il termine per l'approvazione di previsione dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016, termine ulteriormente differito al 30 aprile 2016 con decreto del Ministero dell'Interno in data 01/03/2016 pubblicato in G.U. n. 55 del 07/03/2016;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione reso ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2010;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente dell'Area Economico Finanziaria;

Visto l'art. 42 del D. Lgs 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Dopo breve discussione;

Sentito il Consigliere Ruzzon che preannuncia l'astensione del suo gruppo;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti favorevoli 6, contrari nessuno, astenuti 3 (Ruzzon, Ferrara e Vessio), espressi nelle forme di legge dai 9 presenti e votanti,

DELIBERA

1) che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di determinare, per le motivazioni esposte in premessa, le seguenti aliquote per l'applicazione della componente Tasi della IUC, senza prevedere alcuna detrazione:

- **aliquota del 2,5 per mille** da applicarsi agli "immobili merce" costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- **aliquota del 1 per mille** da applicarsi ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011
- **aliquota azzerata, paria a (0-zero) punti percentuali**, ai sensi del citato comma 676 delle Legge 147/2013 da applicarsi a:
 - tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze
 - le aree edificabili
 - le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificate nelle categorie catastali A/1- A/8 e A/9 nonché le relative pertinenze;
 - gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria D

3) dare atto che:

- in applicazione della sospensione di cui al richiamato art. 1 comma 26 della legge 208/15, le aliquote Tasi relative all'annualità 2016 non hanno subito aumenti rispetto a quelli vigenti per l'anno 2015;
- viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote dell'IMU e della TASI per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, così come stabilito dal comma 667, art. 1 della legge 147 del 27/12/2013;

4) di dare atto, inoltre, che:

- la presente deliberazione costituisce atto propedeutico al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2016;
- le disposizioni regolamentari risultanti incompatibili con l'introduzione di successive modifiche legislative, devono intendersi disapplicate;

5) di inviare la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2016, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione.

Successivamente, stante l'urgenza e con il seguente risultato: con voti favorevoli 6, contrari nessuno, astenuti 3 (Ruzzon, Ferrara e Vessio), espressi nelle forme di legge dai 9 presenti e votanti,

DELIBERA

1) di dare al presente atto immediata esecuzione a' sensi dell'art. 134 del T.U. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

Fto Belan Annunzio

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto Dott. Chirico Giuseppa

REFERATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 T.U. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che il presente verbale viene pubblicato in data odierna all'Albo Online, per quindici giorni consecutivi.

Lì, 18.05.2016

IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

IL FUNZIONARIO

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno . _____

ai sensi dell'art. 134 T.U. 267/2000, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art. 134 T.U. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto Dott. Chirico Giuseppa